

SCHEDA INFORMATIVA

ORDINANZA CHE ISTITUISCE PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE IN UCRAINA DEL 04.03.2022

artt. 29c, 31 cpv. 1 Ordinanza

La scheda illustra alcuni divieti inerenti l'aggiudicazione di commesse pubbliche da parte dei committenti che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, tali divieti sono stati introdotti tramite l'*Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina* del 4 marzo 2022 ([RS 946.231.176.72](#)), versione in vigore dal 31 agosto 2022 ore 18:00.

Sommario

1.	Introduzione.....	1
2.	Ordinanza del 4 marzo 2022 (stato al 31 agosto 2022)	2
	Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina del 4 marzo 2022	2
I.	Allegato 1: estratto Raccolta ufficiale n. 142 del 31 agosto 2022 documento 477	I

1. Introduzione

Il Consiglio federale, nella seduta del 31 agosto 2022, ha adeguato alcuni provvedimenti nei confronti della Russia, riprendendo i divieti introdotti dall'Unione Europea riguardanti l'aggiudicazione di commesse pubbliche a cittadini russi o a organizzazioni od organismi stabiliti in Russia. Il divieto non si applica ai cittadini russi residenti in Svizzera né alle aziende svizzere detenute da persone russe (per maggiori dettagli consultare il comunicato stampa del Consiglio federale del 31 agosto 2022, [link](#)).

Nel *punto 2* sarà illustrato il contenuto degli artt. 29c e 31 cpv. 1 dell'Ordinanza del 4 marzo 2022, in vigore dal 31 agosto 2022 ([RS 946.231.176.72](#)).

2. Ordinanza del 4 marzo 2022 (stato al 31 agosto 2022)

Cfr. Raccolta ufficiale n. 142 del 31 agosto 2022 documento 477.

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina del 4 marzo 2022

Sezione 4: Ulteriori restrizioni

Art. 29c Divieti relativi agli appalti pubblici

¹I committenti di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali in virtù dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub), dell'articolo 8 capoverso 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli appalti pubblici (CIAP 2001) e dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 del Concordato intercantonale del 15 novembre 2019 sugli appalti pubblici (CIAP 2019) hanno il divieto, a partire dai valori soglia indicati nei trattati internazionali, di aggiudicare appalti pubblici secondo l'articolo 8 LAPub, l'articolo 6 CIAP 2001 e l'articolo 8 CIAP 2019 a:

- a. un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa;
- b. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione stabilita nella Federazione Russa;
- c. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b;
- d. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b o c.

²Ai committenti di appalti pubblici di cui al capoverso 1 è vietato concludere contratti di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del capoverso 1 con le persone fisiche o giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a-d.

³I contratti di appalti pubblici di cui al capoverso 2 in corso d'esecuzione devono terminare entro il 28 febbraio 2023.

⁴I capoversi 1-3 si applicano anche alle aggiudicazioni e ai contratti di appalti pubblici ai quali partecipano, per oltre il 10 per cento del valore dell'appalto, subappaltatori e fornitori qualificati di persone, imprese od organizzazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a-d.

⁵I divieti di cui ai capoversi 1-3 non si applicano:

- a. ai cittadini russi residenti in Svizzera;
- b. alle persone giuridiche, imprese od organizzazioni direttamente o indirettamente detenute prima del 31 agosto 2022 per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui al capoverso 1 stabilite in Svizzera prima del 31 agosto 2022.

⁶D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1-4, in particolare:

- a. per la gestione, la manutenzione e la disattivazione di impianti nucleari civili, l'eliminazione di rifiuti radioattivi, l'approvvigionamento e il ritrattamento di combustibile e la sicurezza di tali impianti, nonché per la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e di applicazioni mediche analoghe, di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- b. per la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c. per l'acquisizione di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti in quantità sufficiente solo dalle persone, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a-d;
- d. per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- e. per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Federazione Russa in Svizzera o negli Stati membri dello SEE.

⁷I committenti soggetti al diritto federale in materia di appalti pubblici sorvegliano l'osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1-3; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

⁸I Cantoni provvedono all'osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1-3 da parte delle organizzazioni soggette al diritto cantonale in materia di appalti pubblici; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

⁹I committenti di cui al capoverso 7 e i Cantoni di cui al capoverso 8 segnalano alla SECO i casi di applicazione del capoverso 3.

Sezione 5: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 31 Esecuzione e controllo

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2-6, 9-28e, 29c e 30.

Commento: Il provvedimento, che entra in vigore il 31 agosto 2022 alle ore 18:00, stabilisce il divieto di aggiudicare commesse pubbliche a persone fisiche, imprese e organizzazioni oggetto di sanzioni (divieto di aggiudicazione) e quindi di concludere i relativi contratti. I contratti in essere relativi a commesse pubbliche devono essere rescissi entro il 28 febbraio 2023.

Il divieto si applica agli offerenti, come pure ai subappaltatori e ai fornitori che partecipano alle aggiudicazioni e ai contratti per oltre il 10 per cento del valore della commessa.

Tale divieto non si applica ai cittadini russi domiciliati in Svizzera né alle imprese con sede in Svizzera i cui diritti di proprietà sono detenuti in maggioranza dalla Russia.

cpv. 1 **D:** Quali sono i committenti che sottostanno ai divieti?

R: Si tratta dei committenti assoggettati nel settore dei trattati internazionali giusta l'art. 8 cpv. 1 CIAP, vale a dire:

- i Cantoni, i Comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
- autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o speciali, nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni; unicamente per le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell'esercizio di queste attività;
- altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla scheda informativa *[Committenti (campo di applicazione soggettivo)]*.

D: Tutte le commesse aggiudicate dai committenti di cui all'art. 8 cpv. 1 CIAP sottostanno ai divieti?

R: I divieti riguardano unicamente le commesse internazionali, vale a dire a partire dai valori soglia indicati all'allegato 1 CIAP e all'art. 3 cpv. 1 LCPubb.

D: Quali sono i divieti?

R: È proibita l'aggiudicazione a:

- a. un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa;
- b. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione stabilita nella Federazione Russa;
- c. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui ai punti a o b;
- d. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui ai punti a, b o c.

cpv. 2, 3, 9 **D:** I committenti possono concludere comunque dei contratti?

R: I committenti di cui all'art. 8 cpv. 1 CIAP non possono (divieto) concludere contratti inerenti commesse pubbliche internazionali con le persone fisiche o giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui al cpv. 1 lett. a-d.

D: Cosa fare se si hanno dei contratti in vigore con persone fisiche o giuridiche, imprese o organizzazioni di cui al cpv.1 lett. a-d?

R: I contratti di cui al cpv. 2 in corso d'esecuzione devono terminare entro il 28 febbraio 2023.

Il Consiglio federale impone ai Cantoni un obbligo di annuncio di questi contratti. **A tal fine si invitano i committenti a indicare all'Autorità di vigilanza delegata (dt-uvcp@ti.ch) i contatti che entrano nel quadro dei divieti indicati.**

cpv. 4 **D:** I divieti valgono anche per i subappaltatori e fornitori qualificati di persone fisiche o giuridiche, imprese od organizzazioni di cui al cpv. 1 lett. a-d?

R: I divieti dei cpv. 1-3 si applicano anche alle aggiudicazioni e ai contratti ai quali partecipano, per oltre il 10% del valore della commessa, subappaltatori e fornitori qualificati di persone, imprese od organizzazioni ai sensi del cpv. 1 lett. a-d.

cpv. 5 e 6 **D:** Ci sono delle deroghe?

R: I divieti dei cpv. 1-3 non si applicano:

- a. ai cittadini russi residenti in Svizzera;
- b. alle persone giuridiche, imprese od organizzazioni direttamente o indirettamente detenute prima del 31 agosto 2022 per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui al cpv. 1 stabilite in Svizzera prima del 31 agosto 2022.

D: A chi vanno chieste le deroghe?

R: Richieste di deroghe devono essere fatte alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO; sanctions@seco.admin.ch), che valuterà la domanda d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

cpv. 8 **D:** Quali strumenti hanno i committenti per verificare che l'aggiudicatario non rientri nelle situazioni descritte ai punti 1 e 4?

R: I committenti sono invitati a far riempire un'autodichiarazione di "Prova dell'osservanza delle condizioni di partecipazione", il modello è scaricabile dal portale della SECO ([link diretto](#)). I committenti sono tenuti a inserire tali indicazioni nella loro documentazione di gara al fine di soddisfare le esigenze della SECO.

La SECO è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso (sanctions@seco.admin.ch; 058 464 08 12).

Versioni

Data	Modifiche apportate
01.09.2022	Pubblicazione scheda.

I. Allegato 1: estratto Raccolta ufficiale n. 142 del 31 agosto 2022 documento 477



Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Modifica del 31 agosto 2022

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 4 marzo 2022¹ che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. e e f, nonché 2 lett. f–h

¹ I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo gli articoli 4 e 5 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:

- e. a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; o
- f. *Abrogata*

² La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:

- f. all'uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;
- g. alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner; oppure
- h. alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi nella Federazione Russa, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

¹ RS 946.231.176.72

Art. 9 cpv. 7

⁷ Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 11a cpv. 4

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario:

- a. per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;
- b. per scopi umanitari o per evacuazioni; oppure
- c. per l'uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa.

Art. 14b cpv. 2

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:

- a. necessari per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- b. destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a; o
- c. rientranti nelle voci di tariffa doganale 7113 o 7114 che figurano nell'allegato 18 numero 10 e sono destinati a uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano partendo dalla Svizzera o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.

Art. 14d cpv. 1

¹ Sono vietati l'acquisto di oro di cui all'allegato 26 originario della Federazione Russa che è stato esportato dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.

Art. 15 cpv. 1, 5 lett. d, 8 lett. b e 9

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 8;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alle lettere a o b.

⁵ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- d. svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

⁸ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

- b. permettere la vendita o il trasferimento fino al 13 novembre 2022 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

⁹ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 20 cpv. 1-3 e 4 lett. f

¹ A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell'impresa o dell'organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo, è vietato accettare depositi:

- a. di cittadini russi;
- b. di persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
- c. di banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Svizzera; o
- d. di banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini russi o da persone fisiche residenti nella Federazione Russa.

² A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute, se il valore totale dei valori patrimoniali basati su criptovalute della persona fisica o giuridica, dell'impresa o dell'organizzazione per portafoglio, conto o fornitore di servizi di custodia è superiore a 10 000 franchi, è vietato fornire tali servizi:

- a. a cittadini russi;
- b. a persone fisiche residenti nella Federazione Russa; o
- c. a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno stato membro dello SEE, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:

- f. gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Federazione Russa.

Art. 24a cpv. 2 lett. e e f

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- e. alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa;
- f. alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;

Art. 28a cpv. 1

¹ È vietato prestare servizi di rating del credito o fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a o in merito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa

Art. 28e cpv. 2 lett. b

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- b. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 29a cpv.1 lett. b

¹ È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:

- b. per i veicoli aerei registrati nella Federazione Russa o che sono di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi russi.

Art 29c Divieti relativi agli appalti pubblici

¹ I committenti di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali in virtù dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 2019² sugli appalti pubblici (LAPub), dell'articolo 8 capoverso 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001³ sugli appalti pubblici

² RS 172.056.1

³ Questo Concordato intercantonale può essere consultato all'indirizzo www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de

(CIAP 2001) e dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 del Concordato intercantonale del 15 novembre 2019⁴ sugli appalti pubblici (CIAP 2019) hanno il divieto, a partire dai valori soglia indicati nei trattati internazionali, di aggiudicare appalti pubblici secondo l'articolo 8 LAPub, l'articolo 6 CIAP 2001 e l'articolo 8 CIAP 2019 a:

- a. un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa;
- b. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione stabilita nella Federazione Russa;
- c. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b;
- d. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b o c.

² Ai committenti di appalti pubblici di cui al capoverso 1 è vietato concludere contratti di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del capoverso 1 con le persone fisiche o giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d.

³ I contratti di appalti pubblici di cui al capoverso 2 in corso d'esecuzione devono terminare entro il 28 febbraio 2023.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano anche alle aggiudicazioni e ai contratti di appalti pubblici ai quali partecipano, per oltre il 10 per cento del valore dell'appalto, subappaltatori e fornitori qualificati di persone, imprese od organizzazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a–d.

⁵ I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:

- a. ai cittadini russi residenti in Svizzera;
- b. alle persone giuridiche, imprese od organizzazioni direttamente o indirettamente detenute prima del 31 agosto 2022 per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui al capoverso 1 stabilite in Svizzera prima del 31 agosto 2022.

⁶ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4, in particolare:

- a. per la gestione, la manutenzione e la disattivazione di impianti nucleari civili, l'eliminazione di rifiuti radioattivi, l'approvvigionamento e il ritrattamento di combustibile e la sicurezza di tali impianti, nonché per la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e di applicazioni mediche analoghe, di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- b. per la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

⁴ Questo Concordato intercantonale può essere consultato all'indirizzo www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de

- c. per l'acquisizione di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti in quantità sufficiente solo dalle persone, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d;
- d. per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- e. per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Federazione Russa in Svizzera o negli Stati membri dello SEE.

⁷ I committenti soggetti al diritto federale in materia di appalti pubblici sorvegliano l'osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

⁸ I Cantoni provvedono all'osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3 da parte delle organizzazioni soggette al diritto cantonale in materia di appalti pubblici; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

⁹ I committenti di cui al capoverso 7 e i Cantoni di cui al capoverso 8 segnalano alla SECO i casi di applicazione del capoverso 3.

Art. 31 cpv. 1

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2–6, 9–28e, 29c e 30.

II

L'allegato 18 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 31 agosto 2022 alle ore 18.00⁵.

31 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ Pubblicazione urgente del 31 agosto 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).